

L'**accesso civico generalizzato**, introdotto dall'art. 5 comma 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, è il **diritto di chiunque** di richiedere dati e documenti detenuti dagli Uffici dell'USR Veneto (Ufficio I, II, III della Direzione generale e Uffici Scolastici Territoriali di Belluno, Treviso, Padova-Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza) ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per e documentato per la riproduzione su supporti materiali), non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o dati di interesse per i quali si fa richiesta. Non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche in quanto l'amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza. La richiesta deve essere **indirizzata** al Dirigente dell'Ufficio che detiene il dato o il documento oggetto della richiesta.

La richiesta può essere **trasmessa** alternativamente tramite: posta ordinaria oppure posta elettronica all'indirizzo e-mail dell'Ufficio che detiene il dato o il documento.

I recapiti e gli indirizzi di posta elettronica degli Uffici dell'USR Veneto sono i seguenti:

| | |
|--|---|
| Ufficio Scolastico Regionale, Riva de Biasio, S. Croce 1299, Venezia, | email: accessogeneralizzato.veneto@istruzione.it |
| Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno, via Mezzaterra 68, | e-mail: accessogeneralizzato.bl@istruzione.it |
| Ufficio Scolastico Territoriale di Padova, via delle Cave 180, | e-mail: accessogeneralizzato.pd@istruzione.it |
| Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso, via Cal di Breda 116 edif.4, | e-mail: accessogeneralizzato.tv@istruzione.it |
| Ufficio Scolastico Territoriale di Rovigo, via Don G. Minzoni 15, | e-mail: accessogeneralizzato.ro@istruzione.it |
| Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia, via A. Muratori 5, | e-mail: accessogeneralizzato.ve@istruzione.it |
| Ufficio Scolastico Territoriale di Verona, v.le Caduti del Lavoro 3, | e-mail: accessogeneralizzato.vr@istruzione.it |
| Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza, via Borgo Scroffa 2, | e-mail: accessogeneralizzato.vi@istruzione.it |

La richiesta di accesso civico deve essere **redatta secondo il modulo allegato** ([modulo-accessogeneralizzato](#)).

II Procedimento

Il Dirigente dell'Ufficio che detiene i documenti/dati provvederà ad istruire l'istanza secondo quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell'istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine il Dirigente dell'Ufficio che detiene i documenti/dati provvede sull'istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e il Dirigente dell'Ufficio che detiene i documenti/dati decide comunque di accogliere l'istanza, vi è l'onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e i documenti/dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.

Il comma 7 dell'art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

Tutela dell'accesso civico

La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

I Responsabili

I Responsabili dell'accesso civico generalizzato, di cui all'art. 5 comma 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, sono i Dirigenti degli Uffici che detengono i documenti/dati oggetto di richiesta.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla normativa da parte dei Dirigenti degli Uffici che detengono i documenti/dati, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato nel Capo Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali (DM del 24/01/2014 - notificato con nota prot. n. 2155 del 29/01/2014) all'indirizzo mail: accessocivico@istruzione.it.